

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1433

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PAGANO, D’ANDREA, ACCIARINI,
FRANCO Vittoria e TESSITORE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 2002

—————

Disciplina generale dello spettacolo dal vivo e delega
al Governo per il riordino del relativo sistema fiscale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge muove dall'esigenza di dare un quadro di certezze al settore dello spettacolo dal vivo, nel rispetto dell'autonomia degli operatori e delle prerogative che la Costituzione, come riformata nel suo titolo V della parte seconda, assegna allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni.

Il presente disegno di legge-quadro intende, dunque, razionalizzare e definire gli strumenti dell'intervento pubblico a favore dello spettacolo nonché gli incentivi e le condizioni per la partecipazione dei privati al finanziamento delle attività culturali, a partire dalla convinzione che, nel campo della cultura, ancor prima di definire competenze e strumenti operativi, occorra sottolineare un principio da salvaguardare: quello dell'unità culturale della nazione, che non può che fondarsi, peraltro, sul rispetto del pluralismo, delle specificità locali e delle espressioni delle minoranze. La stessa riforma del titolo V della Costituzione, varata dal Parlamento nella scorsa legislatura con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e confermata da un *referendum* popolare, muove esattamente dal principio dell'unità della Repubblica. Un principio che intendiamo ribadire proprio nel momento in cui lo Stato non è più l'unico agente, l'unico attore, l'unico titolare di tale unità.

Nella scorsa legislatura, il Parlamento ha discusso di importanti leggi di settore che muovevano dalla preoccupazione determinata dall'assenza, nel nostro paese, di leggi che regolassero il teatro, la musica, la danza, le attività circensi. Quelle preoccupazioni restano. Riteniamo, però, che il contesto sia profondamente mutato e richieda a tutte e a tutti noi una produzione normativa coerente con le riforme intervenute nella stessa scorsa

legislatura e con la centralità che viene sempre più assumendo il tema dello scambio e dell'intreccio tra discipline diverse dello spettacolo, testimoniato, peraltro, dal valore attribuito da diverse proposte di legge di settore al sistema delle residenze multidisciplinari.

I confini del presente disegno, dunque, sono rappresentati da una parte dalla citata riforma del titolo V della Costituzione, dall'altra dalla riforma del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, che ha unificato in un unico dicastero le competenze in materia di beni culturali e quelle in materia di attività dello spettacolo.

Anche per questo si è ritenuto opportuno definire una proposta di legge-quadro per lo spettacolo dal vivo, perché, in linea con la citata riforma che ha dotato il nuovo Ministero di due direzioni generali (una per il cinema e l'audiovisivo, una per lo spettacolo dal vivo), riteniamo che il tipo di sostegno pubblico per lo spettacolo dal vivo sia diverso da quello per il cinema e l'audiovisivo, pur essendoci, ovviamente, zone di convergenza e, dunque, necessità di sinergie.

Il presente disegno di legge definisce le condizioni e le regole per l'intervento pubblico. È nostra convinzione, infatti, che la cultura necessiti di un forte investimento di risorse pubbliche, senza il quale non può vivere una cultura libera, autonoma, pluralista.

L'intervento pubblico nella cultura e nello spettacolo viene messo in discussione, non da oggi, da quella scuola di pensiero che sostiene che il mercato sia il luogo ideale e perfetto per l'incontro tra domanda e offerta, anche per quanto riguarda le espressioni culturali.

Noi crediamo che questa visione del mondo pecchi di cieco ottimismo. L'esperienza storica dimostra, infatti, che, se è vero che il mercato è garante di libertà, è altrettanto vero che il mercato, da solo, non è in grado di estendere lo spettro del pluralismo delle espressioni culturali e della pluralità delle imprese. In altre parole il mercato, lasciato a se stesso, non è in grado di garantire la piena libertà della cultura.

Per questo è necessario l'intervento pubblico. Del resto, tutti i paesi dell'Europa di cui siamo parte sostengono le arti, lo spettacolo, la cultura. E negli stessi Stati Uniti, se pure secondo diverse modalità, lo spettacolo, l'arte, la cultura sono fortemente sostenuti.

In Italia, storicamente, l'intervento dello Stato nel settore culturale, e specificamente nel settore dello spettacolo, è stato caratterizzato da un approccio, ereditato dal regime fascista, legato a un visione pedagogica, protettiva, assistenziale, statalista. In quest'ottica, allo Stato spettava il compito di produrre una politica culturale e non, invece, una serie di politiche per la cultura volte a favorire, sostenere, incentivare lo sviluppo dei diversi settori.

Nella scorsa legislatura, con i governi di centro-sinistra e con la riforma del Ministero per i beni e le attività culturali, abbiamo cominciato a lasciarci alle spalle quel modo di intendere l'intervento pubblico per la cultura. In linea con quelle politiche e con quella riforma, il presente disegno di legge muove dall'esigenza che la Repubblica produca politiche di sostegno al settore senza per questo sostituirsi al mercato e senza per questo pensare di intervenire nel merito delle produzioni culturali. Lo Stato, infatti, non può e non deve sostituirsi né al mercato, né alla creatività di chi produce cultura. Può e deve correggere le eventuali storture che si producano quanto al rispetto del pluralismo, delle pari opportunità, sia dei soggetti produttori di cultura, sia delle persone e delle zone del Paese. Può e deve predisporre indirizzi generali che favoriscano la produzione

e la diffusione dello spettacolo dal vivo nel nostro Paese.

In questo quadro, l'intervento pubblico è volto a stimolare l'estensione qualitativa e quantitativa della produzione e dell'offerta, nonché del consumo e della domanda, soprattutto in quelle aree espressive ignorate o trascurate dal mercato, nonché la crescita della creatività e della professionalità nel sistema dello spettacolo, sia sul versante artistico-autoriale sia su quello tecnico-imprenditoriale, nel quadro europeo dell'attenzione alla eccezione culturale e alla scelta di sostenere i prodotti italiani ed europei.

Ancora, l'intervento pubblico deve tutelare le culture «minori», intese come linguaggi e forme espressive che non circolano normalmente sul mercato culturale: dai dialetti alle avanguardie, dalla tutela delle memorie storiche locali alla ricerca e alla sperimentazione d'avanguardia, nonché promuovere attività di informazione sul sistema dello spettacolo, anzitutto attraverso missioni assegnate al servizio pubblico radiotelevisivo e attraverso interazioni con il sistema dell'istruzione; così come sono compiti dell'intervento pubblico: la promozione della formazione artistica e professionale (pubblica e privata), mediante l'imposizione di *standard* qualitativi; la rimozione delle barriere all'entrata nei vari segmenti del sistema dello spettacolo, sia per quanto riguarda l'accesso a professioni, mestieri e arti, sia per quanto riguarda l'attività di impresa; la riduzione delle concentrazioni che risultino dannose ai fini del pluralismo espressivo e della libera concorrenza; la rimozione degli ostacoli che impediscono ad alcune aree del Paese di fruire di un'adeguata offerta di spettacolo, anche attraverso un'articolazione territoriale dell'intervento pubblico che privilegi le aree disagiate; il monitoraggio delle dinamiche del consumo e della domanda, della produzione e dell'offerta, per identificare le aree di intervento prioritario.

Non partiamo da zero: la riforma del Ministero per i beni e le attività culturali e i re-

golamenti emanati per i diversi settori dello spettacolo dal vivo hanno introdotto innovazioni importanti. Ci riferiamo alla programmazione triennale delle attività e a quel percorso di trasparenza nell'erogazione dei contributi che, al di là della discussione sullo strumento da adottare (commissioni o altri organi) stabilisce per noi un punto di non ritorno visto che non è interesse di nessuno, tantomeno di chi opera nel campo dello spettacolo e della cultura in generale, il ritorno a meccanismi non trasparenti - non controllabili, cioè, dalla pubblica opinione - nell'erogazione delle risorse pubbliche.

Ancora, negli anni che abbiamo alle spalle si è finalmente aperta la strada alla collaborazione tra pubblico e privato nel sostegno alla cultura, con la trasformazione degli enti lirici in fondazioni, con la costruzione di un sistema fondato sull'autonomia delle istituzioni culturali, con la deducibilità totale delle erogazioni liberali in favore della cultura. Noi riteniamo che si debba proseguire su quella strada, senza però, insistiamo, pensare che gli investimenti privati - che, certo, vanno incentivati e favoriti - possano sostituire ciò che per noi non è sostituibile, vale a dire l'intervento pubblico, l'allocazione diretta di risorse a favore della cultura.

Il disegno di legge-quadro si suddivide in 4 capi.

Il capo I (articoli 1-5) descrive l'ambito e i compiti della normativa con la quale s'intende regolare lo spettacolo dal vivo.

L'articolo 1 definisce, al comma 1, lo spettacolo dal vivo quale parte fondamentale del patrimonio culturale e artistico nazionale e lo annovera tra le attività culturali definite dall'articolo 148 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, mentre al comma 2 impegna la Repubblica a realizzare le iniziative necessarie alla promozione, allo sviluppo e alla diffusione dello spettacolo dal vivo.

L'articolo 2 definisce gli interventi pubblici per lo spettacolo dal vivo, nel rispetto della libertà dell'arte riconosciuta dalla Costituzione. In particolare, il comma 1 de-

scrive l'ambito e le finalità dell'intervento pubblico, con riferimento alla necessità di garantire pari opportunità nella produzione, nella formazione qualificata, nella diffusione e nella fruizione dello spettacolo dal vivo, nel sostegno alla sperimentazione, alla ricerca, alla produzione nazionale ed europea, alla stipula di accordi per la produzione e la diffusione di spettacolo dal vivo italiano all'estero, alla conservazione del patrimonio artistico dello spettacolo dal vivo, alla presenza nelle aree disagiate; il comma 2 impegna la Repubblica a programmare gli interventi pubblici per lo spettacolo dal vivo, nell'ambito della Conferenza unificata; il comma 3 stabilisce le condizioni del riconoscimento e della promozione delle attività di produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo, con particolare riferimento alla stabilità, alla produzione propria o in collaborazione con altre istituzioni, alla promozione della contemporaneità, al reinvestimento nelle attività degli eventuali utili, all'acquisizione di personalità giuridica di diritto privato, all'applicazione delle norme contrattuali vigenti, allo svolgimento di compiti di formazione, alla creazione di rapporti stabili con scuole e università, alla continuità degli organici artistici, mentre il comma 4 stabilisce la possibilità che comuni, province e regioni partecipino anche in forma associata alla costruzione di soggetti stabili per lo spettacolo dal vivo e il comma 5 detta le condizioni per il riconoscimento delle attività di spettacolo dal vivo svolte da associazioni, enti, fondazioni e compagnie.

L'articolo 3 definisce i compiti dello Stato, tramite il Ministero per i beni e le attività culturali. Il comma 1 impegna lo Stato a definire gli indirizzi generali per il sostegno allo spettacolo dal vivo d'intesa con la Conferenza unificata, a promuovere intese con il sistema dell'istruzione, nonché la diffusione all'estero dello spettacolo dal vivo, le coproduzioni di spettacolo dal vivo con altri paesi, la valorizzazione dello spettacolo dal vivo quale strumento di formazione e crescita civile, anche

con riferimento ad aree esposte quali l'*handicap* o la devianza; a definire gli *standard* per la formazione del personale artistico e tecnico; a promuovere la formazione dell'Archivio nazionale dello spettacolo dal vivo, la realizzazione delle infrastrutture necessarie allo spettacolo dal vivo, la promozione di corsi e concorsi per l'alta qualificazione professionale, la sottoscrizione di protocolli con le reti radiotelevisive. Lo Stato, infine, distribuisce le quote del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) destinate allo spettacolo dal vivo tra i diversi settori.

Il comma 2 descrive l'oggetto dell'intervento diretto del Ministero per i beni e le attività culturali, ossia l'incentivazione e il sostegno alla produzione e alla distribuzione dello spettacolo dal vivo e all'innovazione dei linguaggi e delle tecniche (lettere *a*) e *b*)), ai *festival* e alle rassegne nazionali e internazionali (lettera *c*)), alla coproduzione con l'estero (lettera *d*)), alla diffusione dello spettacolo dal vivo in aree che ne risultassero prive e nelle aree disagiate (lettera *e*)), gli interventi straordinari per l'equilibrio dell'offerta culturale e della distribuzione (lettera *f*)), la formazione dell'Archivio nazionale dello spettacolo dal vivo (lettera *g*)); nel comma 3 si descrivono gli strumenti di monitoraggio, mentre il comma 4 impegna il Ministero per i beni e le attività culturali a partecipare alla definizione delle politiche comunitarie.

L'articolo 4 descrive i compiti delle regioni e cioè (comma 1) l'elaborazione della programmazione regionale, la formazione del personale artistico, tecnico e amministrativo, la distribuzione dello spettacolo dal vivo, la partecipazione alle forme di stabilità, il concorso nella promozione delle infrastrutture per la fruizione dello spettacolo dal vivo, la vigilanza e il monitoraggio, la definizione, con comuni e province, del recupero di spazi, il concorso nella programmazione delle residenze multidisciplinari, la stipula di protocolli d'intesa con le emittenti radiotelevisive, la predisposizione di progetti per l'Unione euro-

pea. Il comma 2 stabilisce che ogni singola regione, in concorso con le province e i comuni, definisca il proprio piano, mentre i commi 3 e 4 impegnano, rispettivamente, le regioni a costituire un fondo per accogliere le risorse dello Stato e ad adeguare le proprie strutture organizzative e amministrative in relazione ai compiti loro assegnati dalla presente legge. L'articolo 5 definisce i compiti dei comuni e delle province che (comma 1, lettere *a-d*) partecipano alla programmazione degli interventi per lo spettacolo dal vivo e alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili, elaborano proposte per la destinazione degli spazi, promuovono e realizzano il recupero, il restauro e la ristrutturazione di spazi per lo spettacolo dal vivo.

Il capo II (articoli 6-13) definisce gli interventi pubblici per lo spettacolo dal vivo.

L'articolo 6 stabilisce, al comma 1, che la programmazione nazionale degli interventi pubblici per lo spettacolo dal vivo sia effettuata sulla base dei programmi regionali di allocazione delle risorse, salvo per quanto attiene agli interventi diretti dello Stato, mentre i commi 2, 3 e 4 normano rispettivamente la base (triennale) della programmazione nazionale definita nell'ambito della Conferenza unificata, i compiti del Governo in materia di allocazione delle risorse del FUS e l'obbligo di dare pubblicità agli interventi pubblici.

Gli articoli 7 e 8 stabiliscono rispettivamente l'incremento del FUS attraverso il recepimento di fondi derivanti dal gioco del Bingo e i compiti del Governo nella allocazione delle risorse, sia per ciò che attiene alla diverse quote, sia per il trasferimento di risorse alle regioni.

Con l'articolo 9 si istituisce, presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali, il Consiglio per lo spettacolo dal vivo, che si compone di quattro gruppi di esperti per ognuno dei settori (teatro; musica; danza; attività circensi, spettacolo viaggiante, spettacolo popolare e artisti di strada), ciascuno dei quali forma al proprio interno un Comitato tecnico-

scientifico. I membri dei Comitati tecnico-scientifici avranno con il Ministero un rapporto di consulenza. I Comitati tecnico-scientifici, che sostituiscono (comma 11), relativamente alle funzioni riguardanti i settori dello spettacolo dal vivo, le commissioni consultive e il comitato di cui all'articolo 1, commi 59 e 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, svolgono funzione di elaborazione in ordine alle politiche e alla determinazione degli indirizzi e dei criteri per la distribuzione delle risorse (comma 6), mentre il Consiglio per lo spettacolo dal vivo fornisce al Ministro per i beni e le attività culturali, che lo presiede (comma 1), gli elementi necessari all'individuazione degli indirizzi per il sostegno allo spettacolo dal vivo ed espone, in sede consultiva, le elaborazioni relative agli indirizzi e ai criteri dell'intervento pubblico ai rappresentanti delle organizzazioni delle categorie dei soggetti dello spettacolo dal vivo. Il comma 8 impegna il Consiglio per lo spettacolo dal vivo a redigere una relazione sullo svolgimento delle proprie funzioni e attività destinata all'informazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative di tutte le categorie dei soggetti dello spettacolo dal vivo, che la dovranno ricevere almeno sessanta giorni prima dell'attuazione della programmazione nazionale e potranno avvalersi della facoltà di opposizione secondo le modalità previste al comma 9; stabilisce altresì che il Consiglio è tenuto a convocare in sede consultiva le organizzazioni maggiormente rappresentative almeno trimestralmente.

L'articolo 10 stabilisce regole per gli interventi fiscali e le erogazioni liberali; in particolare, si delega il Governo (comma 1) a adottare un decreto legislativo entro otto mesi dall'approvazione della presente legge, contenente interventi di agevolazione fiscale a favore dei soggetti operanti nello spettacolo dal vivo (comma 2), misure di sostegno a favore dell'imprenditorialità giovanile e femminile, norme per la defiscalizzazione

delle erogazioni liberali compiute da persone fisiche o giuridiche, introduzione di un'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ridotta per lo spettacolo, l'introduzione del *tax shelter* e di incentivi fiscali per le compagnie e le attività circensi che non impiegano animali.

L'articolo 11 (commi 1-4) stabilisce gli incentivi da dare ai soggetti proprietari di spazi, strutture o immobili da recuperare per lo spettacolo dal vivo, nell'ambito di una programmazione da operarsi nella Conferenza unificata, mediante la costituzione di un fondo.

L'articolo 12 istituisce l'Agenzia nazionale per lo spettacolo (comma 1), definendo (comma 2) «agente di spettacolo» il soggetto che, in forma di mandato, rappresenta attori, musicisti, artisti, esecutori e interpreti nei confronti di soggetti pubblici o privati e (comma 3) impegnando il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e d'intesa con la Conferenza unificata, a emanare un regolamento che istituisca la Commissione nazionale per il registro degli agenti di spettacolo e definisca diritti, doveri, requisiti e criteri per l'iscrizione; il comma 4 impegna il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e d'intesa con la Conferenza unificata, a definire gli indirizzi per l'istituzione delle agenzie regionali.

L'articolo 13 stabilisce che il Ministero per i beni e le attività culturali, nell'ambito della Conferenza unificata, riunisca regioni, enti locali, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) per definire i criteri per la semplificazione delle autorizzazioni necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento di spettacoli dal vivo, da adottare poi con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

Il capo III (articoli 14-16) regola il sistema delle residenze multidisciplinari.

L'articolo 14 definisce (comma 1) «residenza multidisciplinare» quelle strutture (teatri, *auditorium*, altro) che, nell'ambito di un territorio definito, sono caratterizzate dalla presenza contestuale, nel corso dell'anno solare, di attività di produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo e stabilisce che l'attività delle residenze si svolga su base triennale (comma 2) e sia effettuata da soggetti convenzionati (comma 3) con il soggetto gestore della struttura.

L'articolo 15 (commi 1-4) definisce il sistema delle residenze multidisciplinari, men-

tre l'articolo 16 (commi 1-3) istituisce un conto speciale per l'agevolazione del sistema delle residenze multidisciplinari, nell'ambito del fondo d'intervento istituito ai sensi della legge 14 agosto 1971, n. 819.

Il capo IV (articoli 17 e 18), detta i criteri per regolamentare le politiche per i diversi settori dello spettacolo dal vivo e per il riconoscimento dei Teatri nazionali e d'Europa, individuando nell'Ente teatrale italiano (ETI) la struttura delegata ai compiti di promozione e valorizzazione della cultura teatrale.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Principi generali)

1. La Repubblica riconosce lo spettacolo dal vivo come una parte fondamentale del patrimonio culturale e artistico nazionale. Lo spettacolo dal vivo rientra nelle attività culturali definite dall'articolo 148, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed è riconosciuto dalla Repubblica, in tutti i suoi gradi istituzionali e di governo, elemento insostituibile della coesione dell'identità nazionale e strumento centrale della diffusione e della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e all'estero. La Repubblica promuove il sostegno agli autori, agli artisti interpreti e agli operatori dello spettacolo dal vivo, ne tutela le libertà artistiche e espressive, la proprietà intellettuale e i tempi di non lavoro.

2. La Repubblica attua gli interventi e realizza le iniziative necessarie alla promozione, allo sviluppo e alla diffusione dello spettacolo dal vivo sulla base dei principi della garanzia dei diritti e dell'interesse dei cittadini e delle cittadine, della tutela delle libertà artistiche ed espressive degli operatori dello spettacolo dal vivo e del perseguimento dell'equilibrio, per la qualità e per la quantità, dell'offerta culturale e della diffusione dello spettacolo dal vivo su tutto il territorio nazionale.

3. Lo spettacolo dal vivo comprende le seguenti attività culturali:

- a*) il teatro;
- b*) la musica;
- c*) la danza;

d) il circo e lo spettacolo viaggiante, ivi comprese le esibizioni degli artisti di strada e le diverse forme dello spettacolo popolare.

4. Ai fini della presente legge le attività culturali di cui al comma 3 assumono la natura di spettacolo dal vivo quando sono compiute alla presenza diretta di pubblico nel luogo stesso dell'esibizione.

5. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi, agli indirizzi generali e alle disposizioni previste nella presente legge, ferme restando le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 2.

(Interventi pubblici per lo spettacolo dal vivo)

1. La Repubblica, nel rispetto della libertà dell'arte riconosciuta dall'articolo 33 della Costituzione, garantisce il pluralismo e le libertà creative ed espressive e agisce per realizzare le condizioni necessarie alla pari opportunità di fruizione dello spettacolo dal vivo, nonché di accesso alle professioni artistiche, tecniche e amministrative dello spettacolo dal vivo, favorendone la formazione professionale qualificata, per la promozione e la diffusione della cultura nazionale dello spettacolo dal vivo in ambito europeo ed extraeuropeo. La Repubblica tutela e valorizza i diversi settori dello spettacolo dal vivo, senza distinzioni di genere, e ne promuove lo sviluppo e la diffusione. Pertanto la Repubblica:

a) tutela e valorizza lo spettacolo dal vivo nelle diverse tradizioni ed esperienze e ne promuove lo sviluppo con riferimento alla produzione, alla distribuzione, alla promozione e alla ricerca;

b) incentiva le attività di creazione nazionale, in particolare della contemporaneità, e assicura spazi adeguati per la rappresentazione dello spettacolo dal vivo;

c) favorisce l'accesso delle giovani e dei giovani alle attività dello spettacolo dal vivo, promuovendone un'adeguata formazione professionale, permanente e continua;

d) agevola e promuove nuovi talenti e nuove produzioni;

e) assicura la conservazione del patrimonio storico dello spettacolo dal vivo;

f) garantisce e promuove la sperimentazione e la ricerca;

g) sostiene gli enti e le associazioni che svolgono attività di formazione qualificata e di promozione allo studio per gli artisti, i tecnici e gli amministratori dello spettacolo dal vivo;

h) sostiene i soggetti che, con carattere di continuità e con definite finalità culturali, operano nella produzione, nella distribuzione, nella sperimentazione, nella ricerca, nell'innovazione dei linguaggi, nella promozione delle attività creative ed espressive dei giovani autori e dei giovani artisti, della contemporaneità, delle attività destinate all'infanzia e alla gioventù e di quelle rivolte alla promozione dello spettacolo dal vivo presso il pubblico;

i) promuove e sostiene *festival* e rassegne nazionali e internazionali, allo scopo di aumentare le occasioni di rappresentazione dello spettacolo dal vivo, con particolare attenzione alla contemporaneità, alle produzioni giovanili e sperimentali;

l) promuove accordi per la diffusione della produzione italiana di spettacolo dal vivo all'estero e per la coproduzione di spettacolo dal vivo con i Paesi esteri, con particolare riguardo ai Paesi aderenti all'Unione europea;

m) sottoscrive, anche con finanziamenti finalizzati, protocolli d'intesa con le emittenti radiotelevisive nazionali e locali per destinare adeguati spazi di programmazione delle produzioni italiane ed europee di spettacolo dal vivo e per riservare spazi di informazione specializzata al pubblico sulle programmazioni di spettacolo dal vivo che hanno svolgimento sul territorio nazionale.

Gli spazi di informazione e promozione dedicati allo spettacolo dal vivo possono essere previsti all'interno del contratto di servizio tra lo Stato e la concessionaria radiotelevisiva pubblica;

n) promuove la presenza dello spettacolo dal vivo nelle aree del Paese che ne risultino prive e in quelle disagiate.

2. La Repubblica determina le risorse per gli interventi pubblici per lo spettacolo dal vivo di cui al comma 1 nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito definita «Conferenza unificata». La programmazione degli interventi pubblici per lo spettacolo dal vivo è nazionale ed è compiuta ai sensi dell'articolo 6. La programmazione nazionale degli interventi pubblici è compiuta con l'individuazione di parametri qualitativi e quantitativi idonei alla oggettiva valutazione del rapporto di efficacia tra l'investimento delle risorse pubbliche e il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità culturali previste nella presente legge. Nell'ambito della Conferenza unificata lo Stato è rappresentato dal Ministro per i beni e le attività culturali.

3. La Repubblica riconosce, sostiene e promuove le attività di produzione e di distribuzione dello spettacolo dal vivo con caratteristiche di continuità, sulla base e nell'ambito dei seguenti principi:

a) rapporto stabile tra un complesso organizzato di artisti, tecnici e, eventualmente, personale amministrativo con una struttura dello spettacolo dal vivo, ovvero con più strutture dello spettacolo dal vivo nell'ambito della medesima regione, destinati alla rappresentazione di spettacoli dal vivo;

b) produzione propria, o in collaborazione con altre istituzioni dello spettacolo dal vivo, sulla base di un organico programma culturale triennale, che tenga conto anche della tradizione italiana e europea e della ricerca e sperimentazione nei diversi settori dello spettacolo dal vivo;

c) nell'ambito della produzione di cui alla lettera b), promozione della contemporaneità italiana ed europea, anche con riferimento alla sperimentazione di nuovi linguaggi e alle forme di integrazione e interazione espressiva tra i vari settori dello spettacolo dal vivo;

d) reinvestimento nell'attività degli eventuali utili conseguiti, per una quota pari almeno al 50 per cento, da parte dei soggetti produttivi aventi scopo di lucro;

e) acquisizione della personalità giuridica di diritto privato;

f) applicazione delle norme contrattuali, previdenziali e assistenziali vigenti, nonché di quelle relative alla tutela della sicurezza e della salute;

g) redazione di uno statuto che presenti garanzie volte ad assicurare le libertà artistiche;

h) presenza della direzione artistica;

i) svolgimento di compiti di formazione di artisti, tecnici e amministratori con carattere di continuità e sulla base delle condizioni omogenee previste a livello nazionale;

l) creazione di rapporti stabili con le scuole e le università, anche attraverso attività di informazione e preparazione agli eventi e alla cultura dello spettacolo dal vivo.

4. I comuni, le province e le regioni partecipano, con assunzione dei relativi oneri, anche in forma associata, alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili dello spettacolo dal vivo, ubicati nel proprio territorio o alla realizzazione di stabili circuiti distributivi. Quando la partecipazione dei predetti soggetti alle iniziative stabili dello spettacolo dal vivo è maggioritaria, l'iniziativa stessa è qualificata pubblica. In questo caso non vi può essere scopo di lucro e gli eventuali utili conseguiti sono interamente reinvestiti.

5. La Repubblica riconosce e sostiene le attività dello spettacolo dal vivo svolte dalle fondazioni, dagli enti, dalle associazioni,

dalle compagnie sulla base e nell'ambito dei seguenti requisiti:

- a) personalità giuridica di diritto privato senza fini di lucro;
- b) statuto che presenti garanzie volte ad assicurare le libertà artistiche;
- c) presenza della direzione artistica;
- d) promozione e svolgimento delle attività di rappresentazione, di ricerca, di sperimentazione e di elaborazione culturale, anche di carattere didattico, dello spettacolo dal vivo;
- e) promozione delle produzioni contemporanee e dei nuovi talenti dello spettacolo dal vivo;
- f) definizione dell'attività minima da compiere sulla base di una programmazione triennale.

Art. 3.

(Compiti dello Stato)

1. I compiti assegnati allo Stato dalla presente legge sono svolti dal Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro per i beni e le attività culturali:

- a) definisce, d'intesa con la Conferenza unificata, gli indirizzi generali per il sostegno dello spettacolo dal vivo, secondo principi idonei alla valorizzazione della sua qualità, allo sviluppo della progettualità e a favorire lo sviluppo e l'equilibrio della presenza sul territorio delle strutture, dei soggetti e delle attività dello spettacolo dal vivo;
- b) promuove, secondo modalità stabilite con regolamento emanato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata e nel rispetto delle autonomie didattiche riconosciute alle istituzioni scolastiche e universitarie, la conoscenza dei vari settori dello spettacolo dal vivo nelle scuole e nelle università, anche attraverso forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche e universi-

tarie e altri soggetti operanti nei settori dello spettacolo dal vivo;

c) promuove la diffusione della produzione e della distribuzione dello spettacolo dal vivo nazionale in Europa e all'estero, anche mediante iniziative di scambi e ospitalità reciproche con altre nazioni;

d) promuove accordi per la coproduzione di spettacolo dal vivo con gli altri Stati, in particolare con i membri dell'Unione europea;

e) promuove le attività dello spettacolo dal vivo come strumenti di formazione e di crescita civile e sociale, anche con riferimento ad aree particolarmente esposte, quali quelle della devianza, della integrazione e dell'*handicap*, in accordo con le amministrazioni competenti;

f) definisce, con regolamento emanato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata, i criteri didattici per la formazione qualificata degli artisti, dei tecnici e degli amministratori nei diversi settori dello spettacolo dal vivo e ne promuove le esperienze nel campo lavorativo;

g) al fine di conservare la memoria visiva delle attività dello spettacolo dal vivo, promuove la formazione dell'Archivio nazionale dello spettacolo dal vivo in video, prevedendo una sezione specifica dedicata a ciascuno dei settori che lo compongono e, al loro interno, dei diversi generi; a tale fine, la produzione di video può usufruire delle forme di incentivazione già previste dalla normativa per il settore cinematografico;

h) promuove, anche sulla base delle indicazioni delle regioni e degli enti locali, la realizzazione di infrastrutture di diverse dimensioni e con caratteristiche tecniche e strutturali idonee alle diverse rappresentazioni, finalizzate alla fruizione, alla ricerca, alla elaborazione e alla produzione nei diversi settori dello spettacolo dal vivo;

i) promuove, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e d'intesa con la Conferenza unificata, corsi

e concorsi di alta qualificazione professionale, organizzati da soggetti pubblici e privati, rivolti alla formazione ed alla selezione di giovani artisti per ogni settore di espressione artistica dello spettacolo dal vivo;

l) sottoscrive, anche con finanziamenti finalizzati, protocolli d'intesa con le reti radiotelevisive nazionali per destinare alle produzioni italiane ed europee di spettacolo dal vivo adeguati spazi di programmazione e riservare spazi di informazione specializzata sullo spettacolo dal vivo;

m) distribuisce le quote del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) destinate allo spettacolo dal vivo tra i settori del teatro, della musica, della danza, del circo e spettacolo viaggiante, ivi compresi lo spettacolo popolare e gli artisti di strada.

2. Sono oggetto dell'intervento diretto del Ministero per i beni e le attività culturali le seguenti attività:

a) l'incentivazione e il sostegno alla produzione e alla distribuzione dello spettacolo dal vivo, con particolare riferimento alla contemporaneità, alla sperimentazione e all'innovazione dei linguaggi, delle espressioni artistiche e delle tecniche dello spettacolo dal vivo, nonché alla diffusione della produzione nazionale di spettacolo dal vivo all'estero;

b) la promozione della distribuzione sul territorio nazionale delle attività di spettacolo dal vivo che non hanno stabile sede territoriale, attraverso il sostegno di quelle istituzioni che ne assicurano la possibilità di circuitazione;

c) la promozione e il sostegno dei *festival* e delle rassegne nazionali e internazionali, dei corsi e dei concorsi dello spettacolo dal vivo;

d) l'eventuale sostegno alla coproduzione di spettacolo dal vivo con l'estero;

e) la diffusione dello spettacolo dal vivo nelle aree e nelle località che ne risultino prive e in quelle disagiate;

f) gli interventi straordinari necessari a garantire l'equilibrio dell'offerta culturale e della distribuzione sul territorio nazionale;

g) la formazione dell'Archivio nazionale dello spettacolo dal vivo.

3. Nell'ambito della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali è attivato un servizio per il monitoraggio e la vigilanza sugli obiettivi programmati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche destinate al sostegno, allo sviluppo e alla diffusione dello spettacolo dal vivo. Il Ministro per i beni e le attività culturali definisce con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di rapporto con le regioni per il compimento delle attività di monitoraggio e di vigilanza, in ordine ai criteri rivolti alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi pubblici nello spettacolo dal vivo, nonché il fabbisogno dell'organico da attribuire al servizio per il monitoraggio e la vigilanza della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo. Il servizio per il monitoraggio e la vigilanza presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo compie i medesimi compiti anche in relazione agli interventi diretti dello Stato nelle attività dello spettacolo dal vivo. Il servizio per il monitoraggio e la vigilanza per lo spettacolo dal vivo compie attività di analisi delle politiche del prezzo dei biglietti delle attività dello spettacolo dal vivo di iniziativa pubblica. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) fornisce al servizio per il monitoraggio e la vigilanza i dati utili alle sue esigenze analitiche, anche ai fini della redazione della relazione annuale al Parlamento sulla utilizzazione del FUS, di cui all'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163. In caso di necessità, il servizio per il monitoraggio e la vigilanza può avvalersi di collaborazioni tecniche specialistiche da parte di enti pubblici e privati, individuati attraverso apposite gare.

4. Il Ministero per i beni e le attività culturali partecipa, nell'ambito e nelle sedi previste dalla Unione europea, alla programmazione e alla definizione delle politiche comunitarie per lo sviluppo e la promozione in tutti i settori dello spettacolo dal vivo, del turismo, dell'industria culturale, delle politiche per il lavoro e l'occupazione.

Art. 4.

(Compiti delle regioni)

1. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa e amministrativa e, comunque, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, definiscono un programma regionale degli interventi a favore della presenza, della promozione e della valorizzazione dello spettacolo dal vivo, tenendo presenti gli interventi effettuati, nel proprio ambito territoriale, dagli enti locali, dalle altre regioni e dallo Stato. Le regioni svolgono i seguenti compiti:

a) elaborano il piano di programmazione regionale per le attività dello spettacolo dal vivo, tenuto conto degli esiti del monitoraggio sulle attività e sulle espressioni di spettacolo dal vivo esistenti nell'ambito dei propri territori;

b) concorrono alla definizione dei programmi a livello nazionale, di cui all'articolo 2, comma 2;

c) promuovono la formazione degli artisti, dei tecnici e degli amministratori dello spettacolo dal vivo;

d) promuovono la distribuzione e l'esercizio dello spettacolo dal vivo sul proprio territorio sia attraverso i circuiti, sia attraverso i teatri municipali, sia concorrendo alla programmazione delle residenze multidisciplinari di cui al capo III;

e) promuovono le tradizioni locali dello spettacolo dal vivo e operano per incentivare e sostenere la ricerca, la sperimentazione e le

produzioni dei giovani autori e dei giovani artisti;

f) partecipano, secondo modalità stabilite dalle legislazioni regionali alle forme stabili dello spettacolo dal vivo;

g) concorrono a promuovere, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *h)*, la realizzazione di infrastrutture per la fruizione dello spettacolo dal vivo, per la ricerca, per l'elaborazione e per la produzione;

h) svolgono la vigilanza e il monitoraggio sul perseguimento degli obiettivi programmatici e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche nel proprio territorio, in coordinamento con il servizio per il monitoraggio e la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali;

i) definiscono, in concorso con i comuni e le province, il piano regionale di recupero, restauro, ristrutturazione, adeguamento tecnico e funzionale, nonché l'eventuale conversione degli spazi, delle strutture e degli immobili destinati allo spettacolo dal vivo, ai fini della programmazione di cui all'articolo 11;

l) promuovono e stipulano protocolli di intesa, anche attraverso finanziamenti finalizzati, con le emittenti radiotelevisive locali per la destinazione di spazi di informazione specializzata al pubblico sulle programmazioni dello spettacolo dal vivo nell'ambito del proprio territorio;

m) predispongono progetti da inoltrare all'Unione europea per la valorizzazione dello spettacolo dal vivo.

2. La programmazione regionale degli interventi a favore dello spettacolo dal vivo è definita dalle singole regioni in concorso con le province e i comuni del proprio territorio. Nell'ambito della programmazione regionale i comuni e le province svolgono i compiti attinenti all'erogazione dei servizi per lo spettacolo dal vivo di cui al comma 1, lettera *d)*, avvalendosi di proprie strutture e di soggetti privati. I comuni e le province possono costituire, nelle forme stabilite dalle

regioni, organismi per la promozione, la programmazione e la gestione delle attività dello spettacolo dal vivo.

3. Le regioni costituiscono nei propri bilanci un fondo per accogliere le risorse destinate allo spettacolo dal vivo; la mancata costituzione del fondo per lo spettacolo dal vivo comporta l'impossibilità per le regioni di ricevere i finanziamenti pubblici ad esso destinabili in base alla programmazione regionale degli interventi. Le regioni concorrono con proprie risorse alla formazione dei fondi di bilancio per una quota pari al 50 per cento del fabbisogno finanziario derivante dalla programmazione regionale degli interventi per lo spettacolo dal vivo.

4. Le regioni adeguano le proprie strutture organizzative e amministrative in ragione dei compiti loro assegnati dalla presente legge, avendo particolare riguardo ai servizi e agli uffici ai quali sono attribuite la programmazione regionale degli interventi, la realizzazione dei servizi necessari alla distribuzione e all'esercizio dello spettacolo dal vivo e il monitoraggio e la vigilanza territoriali. La composizione degli uffici e dei servizi regionali per lo spettacolo dal vivo è informata ai seguenti principi:

a) specifiche competenze e elevata qualificazione tecnico-professionale dei soggetti candidati alla direzione degli uffici e dei servizi regionali per lo spettacolo dal vivo;

b) assenza di situazioni personali di conflitto generate da eventuali altre funzioni o ruoli svolti per conto di altri soggetti, pubblici o privati, in uno dei settori dello spettacolo dal vivo.

Art. 5.

(Compiti dei comuni e delle province)

1. I comuni e le province:

a) partecipano alla programmazione regionale degli interventi per lo spettacolo dal vivo;

b) partecipano, anche in forma associata, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili dello spettacolo dal vivo;

c) elaborano proposte per l'individuazione delle residenze multidisciplinari di cui al capo III ai fini della programmazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d);

d) promuovono e realizzano, nell'ambito del piano regionale, il recupero, il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale e tecnico e l'eventuale conversione degli spazi, delle strutture e degli immobili di proprietà destinati allo spettacolo dal vivo.

2. I comuni e le province, nell'ambito della programmazione regionale, svolgono i compiti attinenti all'erogazione dei servizi per lo spettacolo dal vivo, ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

CAPO II

INTERVENTI PUBBLICI PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

Art. 6.

(Programmazione nazionale degli interventi pubblici per lo spettacolo dal vivo)

1. Fatto salvo quanto attiene agli interventi diretti dello Stato, la programmazione nazionale degli interventi pubblici per lo spettacolo dal vivo è effettuata secondo i principi e le finalità di cui all'articolo 2 sulla base dei programmi regionali di cui all'articolo 4.

2. La programmazione nazionale degli interventi pubblici è triennale ed è definita nell'ambito della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. L'intervento pubblico per le attività dello spettacolo dal vivo avviene attraverso l'allocazione delle risorse del FUS. Per con-

sentire la programmazione degli interventi di cui al presente articolo, il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, fissa gli indirizzi generali degli interventi pubblici per lo spettacolo dal vivo in base ai principi definiti all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), e determina la quota del FUS da destinare ai propri interventi diretti.

4. Per tutte le attività e i soggetti dello spettacolo dal vivo, pubblici e privati, che si avvalgono di finanziamenti pubblici è obbligatoria la pubblicità dell'intervento. La pubblicità si realizza con le normali forme di comunicazione dell'attività o dell'iniziativa attraverso la formulazione di una legenda nella quale è esplicitato che ci si è avvalsi dei contributi pubblici.

Art. 7.

(Fondo unico per lo spettacolo-FUS)

1. Per il perseguimento degli obiettivi di sostegno e di sviluppo dei settori dello spettacolo dal vivo previsti dalla presente legge, lo Stato provvede a incrementare gli stanziamenti per il FUS in funzione delle esigenze dello spettacolo dal vivo. Il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze determinano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'incremento delle somme da destinare al FUS in ragione delle previsioni di spesa derivanti dallo svolgimento delle attività previste dalla presente legge e finanziate con le quote del FUS spettanti allo spettacolo dal vivo.

2. Ai fini del rifinanziamento annuale del FUS, al quale si provvede nell'ambito della legge finanziaria, l'incremento minimo è calcolato in base al tasso di inflazione programmata previsto per l'anno cui è riferito l'incremento. I fondi necessari a incrementare il FUS sono reperiti dagli introiti derivati allo Stato dal gioco del Bingo.

3. Alla relazione annuale sulla utilizzazione del FUS e sull'andamento complessivo dello spettacolo di cui all'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163, è assicurata pubblicità, anche mediante pubblicazione nel sito *web* del Ministero per i beni e le attività culturali, da effettuare entro tre mesi dalla fine dell'anno solare di riferimento. La relazione è integrata da un allegato contenente i dati relativi ai singoli contributi pubblici dei quali hanno beneficiato soggetti pubblici e privati, con l'indicazione sintetica dell'iniziativa, dell'attività e del riferimento normativo in base al quale è stato attribuito il contributo.

Art. 8.

(Distribuzione delle risorse del FUS)

1. In conformità alla programmazione degli interventi compiuta ai sensi dell'articolo 6, il Ministro per i beni e le attività culturali determina, con proprio decreto da adottare entro tre mesi dall'approvazione della programmazione, l'importo delle quote del FUS da assegnare alle regioni per lo svolgimento delle attività programmate dello spettacolo dal vivo su base triennale.

2. Le quote del FUS assegnate alle regioni ai sensi del comma 1, affluiscono ai fondi di cui all'articolo 4, comma 3. Il Ministero per i beni e le attività culturali verifica, attraverso il servizio di monitoraggio e vigilanza istituito presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, l'avvenuta costituzione dei fondi regionali di bilancio per lo spettacolo dal vivo prima di disporre il trasferimento delle risorse del FUS alle regioni.

Art. 9.

(Organi consultivi del Ministero per i beni e le attività culturali)

1. È istituito, presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali, il Consiglio per lo spettacolo dal vivo. Del Consiglio fanno parte il Ministro per i beni e le attività culturali, che lo presiede, e il responsabile della Direzione generale dello spettacolo dal vivo. Del Consiglio fanno parte altresì quattro gruppi di cinque esperti ciascuno, rispettivamente competenti nei seguenti settori dello spettacolo dal vivo:

- a) teatro;
- b) musica;
- c) danza;
- d) attività circensi, spettacolo viaggiante, spettacolo popolare e artisti di strada.

2. Ciascun gruppo di esperti forma un comitato tecnico-scientifico composto di cinque membri i quali abbiano comprovabili e specifiche competenze e alta qualificazione professionale in ognuno dei campi dello spettacolo dal vivo. Almeno uno dei cinque membri dei comitati tecnico-scientifici deve essere professionalmente qualificato per le attività di pianificazione economico-finanziaria degli interventi pubblici nelle attività culturali e nell'analisi dei risultati degli interventi.

3. I componenti dei comitati tecnico-scientifici sono assunti con un contratto di consulenza dal Ministero per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, e sono scelti con le seguenti modalità:

- a) due membri scelti in due rose, di tre candidati ciascuna, proposte dalle regioni;
- b) un membro scelto in una rosa di tre candidati proposta dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

c) un membro scelto in una rosa di tre candidati proposta dall'Unione delle province d'Italia (UPI);

d) un membro scelto dal Ministro per i beni e le attività culturali, fra persone in possesso dei requisiti di professionalità relativi alla pianificazione economico-finanziaria di cui al comma 2, ultimo periodo.

4. Il rapporto di consulenza tra i membri dei comitati di cui al comma 3 e il Ministero per i beni e le attività culturali ha una durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta, decorsi almeno quattro anni dall'avvenuta scadenza del rapporto precedente.

5. I componenti dei comitati tecnico-scientifici sono tenuti a dichiarare, all'atto dell'assunzione del loro incarico, di non versare in situazioni di incompatibilità con la funzione che dovranno svolgere, derivanti dal compimento di altre attività oggetto delle competenze affidate ai comitati stessi.

6. I comitati tecnico-scientifici svolgono funzioni di elaborazione in ordine alle politiche e alla determinazione degli indirizzi e dei criteri relativi alla destinazione delle risorse pubbliche di settore e formulano proposte per l'individuazione dei parametri adeguati alla definizione dei criteri generali di selezione dei progetti e delle iniziative oggetto dei finanziamenti pubblici.

7. Il Consiglio per lo spettacolo dal vivo, in base alle elaborazioni dei singoli comitati tecnico-scientifici, e comunque nel rispetto dei principi e delle finalità previsti all'articolo 2 e all'articolo 3, comma 1, lettera a), fornisce al Ministro per i beni e le attività culturali gli elementi necessari per la determinazione degli indirizzi generali per la promozione dello spettacolo dal vivo, ai fini della programmazione nazionale degli interventi di cui all'articolo 6. Il Consiglio per lo spettacolo dal vivo, inoltre, ha funzioni di valutazione degli impegni che rientrano negli interventi diretti dello Stato e analizza i risultati delle attività di monitoraggio e di vigilanza compiute dall'apposito servizio

istituito presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali.

8. Il Consiglio per lo spettacolo dal vivo redige una relazione sullo svolgimento delle proprie funzioni e attività, destinata all'informazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative di tutte le categorie dei soggetti dello spettacolo dal vivo. La relazione contiene i dati e le informazioni sui parametri e sui criteri assunti per la determinazione degli indirizzi generali e strategici dell'intervento pubblico per lo spettacolo dal vivo e la previsione della distribuzione delle risorse pubbliche relativa sia agli obiettivi definiti con la programmazione nazionale di cui all'articolo 6, sia agli interventi di competenza diretta del Ministero per i beni e le attività culturali. La relazione è trasmessa alle suddette organizzazioni almeno due mesi prima dell'attuazione della programmazione nazionale e dell'inizio degli interventi diretti del Ministero per i beni e le attività culturali. Le organizzazioni possono eventualmente avvalersi della facoltà di opposizione prevista al comma 9, motivando la propria opposizione. I tempi e le modalità dell'opposizione e del riesame dei contenuti della relazione sono quelli previsti al comma 9. Il Consiglio per lo spettacolo dal vivo è comunque tenuto a convocare, almeno trimestralmente, i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie dei soggetti dello spettacolo dal vivo in sede consultiva, ai fini della loro partecipazione attiva ai processi decisionali del Consiglio e per la loro informazione sull'analisi delle attività di monitoraggio e vigilanza compiute dal Ministero per i beni e le attività culturali.

9. Le riunioni del Consiglio dello spettacolo dal vivo e dei comitati tecnico-scientifici sono pubbliche. È pertanto obbligatoria la pubblicazione dei calendari delle loro riunioni, con l'indicazione dei relativi ordini del giorno, almeno sette giorni prima del loro svolgimento, nonché la stesura dei verbali

delle riunioni. La pubblicità dei verbali deve rispondere alle esigenze di immediata e precisa conoscenza degli ordini del giorno delle riunioni e delle decisioni assunte, con le relative motivazioni. La pubblicazione dei calendari e dei verbali delle riunioni avviene anche attraverso il sito *web* del Ministero per i beni e le attività culturali. Qualsiasi soggetto, ente, associazione, organizzazione e cittadino, ha facoltà di proporre opposizione motivata alle decisioni assunte dal Consiglio per lo spettacolo dal vivo e dai comitati tecnico-scientifici entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione del verbale della riunione in cui è stata assunta la decisione. Il Consiglio per lo spettacolo dal vivo e i comitati tecnico-scientifici riesaminano, in questi casi, le proprie determinazioni e si ripronunciano sulle medesime entro i trenta giorni successivi al ricevimento dell'opposizione, in una apposita riunione.

10. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, determina le modalità dello svolgimento delle riunioni del Consiglio per lo spettacolo dal vivo e dei comitati tecnico-scientifici di settore e della loro pubblicità, nonché dello svolgimento delle funzioni a essi assegnate. Entro il medesimo termine il Ministro per i beni e le attività culturali sottopone alle Commissioni parlamentari competenti le proposte per la scelta dei membri dei comitati tecnico-scientifici.

11. All'atto dell'insediamento del Consiglio per lo spettacolo dal vivo e dei comitati tecnico-scientifici decadono il comitato per i problemi dello spettacolo e le commissioni consultive di cui all'articolo 1, commi 59 e 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, relativamente alle funzioni riguardanti i soli settori dello spettacolo dal vivo, come definiti all'articolo 1, comma 3, della presente legge.

Art. 10.

(Interventi fiscali ed erogazioni liberali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi di cui al comma 2, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali, un decreto legislativo avente per oggetto il riordino del sistema fiscale per le attività produttive dello spettacolo dal vivo e per le attività professionali collegate.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di interventi di agevolazione fiscale a favore dei soggetti operanti nelle attività dello spettacolo dal vivo, nonché di misure di incentivazione a favore dei medesimi soggetti per l'investimento nelle strutture e nelle risorse umane;

b) previsione di misure per il sostegno, anche nella forma del prestito d'onore, e di agevolazioni fiscali destinate alle nuove iniziative imprenditoriali giovanili e femminili nelle attività dello spettacolo dal vivo, nonché misure per il sostegno e l'agevolazione fiscale delle attività artistiche dello spettacolo dal vivo;

c) previsione di norme per la defiscalizzazione delle erogazioni liberali compiute da persone fisiche o giuridiche a favore di soggetti pubblici o privati che operano nell'ambito delle attività dello spettacolo dal vivo per la realizzazione dei loro progetti e attività culturali, e introduzione del *tax shelter*. La defiscalizzazione delle liberalità e l'introduzione del *tax shelter* riguardano anche i progetti di recupero, di adeguamento funzionale e tecnologico e di ristrutturazione degli spazi e degli immobili di cui all'articolo 11, nonché i progetti di realizzazione di nuove strutture per lo spettacolo dal vivo;

d) introduzione di un'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ridotta per i settori dello spettacolo dal vivo, con una soglia massima del 10 per cento;

e) introduzione di un premio fiscale proporzionale alla quantità di biglietti venduti nel corso di un anno fiscale;

f) previsione di incentivazioni fiscali a favore delle compagnie e delle attività circensi che non prevedono la partecipazione e l'esibizione di animali, nonché per la trasformazione dei circhi tradizionali in circhi senza animali.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 al Parlamento, affinché le Commissioni parlamentari competenti esprimano il loro parere. Le Commissioni esprimono il parere richiesto entro trenta giorni dall'avvenuta assegnazione dello schema di decreto, specificando, eventualmente, le disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui al comma 2. Il Governo esamina i pareri delle Commissioni parlamentari entro i successivi trenta giorni e ritrasmette alle Camere il testo corredato delle eventuali osservazioni e modificazioni, per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari, che lo esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione.

Art. 11.

(Recupero, adeguamento, ristrutturazione degli spazi per lo spettacolo dal vivo)

1. Nell'ambito della Conferenza unificata, il Ministero per i beni e le attività culturali, le regioni e gli enti locali, promuovono la programmazione nazionale degli interventi relativi al recupero, all'adeguamento funzionale e tecnologico, alla ristrutturazione e alla eventuale conversione di spazi, strutture e immobili destinati o da destinare allo spettacolo dal vivo. La programmazione nazio-

nale degli interventi avviene attraverso il coordinamento di appositi piani regionali, ai quali concorrono i comuni e le province, e viene elaborata allo scopo di determinare le priorità dell'accesso dei progetti ai finanziamenti dell'apposito conto speciale di intervento di cui al comma 3 del presente articolo.

2. Il Ministro per i beni e le attività culturali con proprio regolamento, d'intesa con la Conferenza unificata, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce:

- a) le categorie di interventi ammissibili al finanziamento;
- b) il limite massimo del finanziamento concedibile;
- c) i criteri della priorità della concessione dei finanziamenti.

3. È istituito un conto speciale per il finanziamento ai soggetti proprietari di spazi, strutture e immobili oggetto di un progetto di recupero, adeguamento, ristrutturazione o conversione per lo spettacolo dal vivo, nell'ambito del fondo di intervento istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 marzo 1971, n. 819. Il finanziamento è compatibile con eventuali contributi in conto capitale. Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del conto speciale del fondo di intervento è definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

4. Per la costituzione delle disponibilità finanziarie del conto speciale del fondo di intervento di cui al comma 3 è destinata la somma di euro 5 milioni, mediante individuazione, effettuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, nell'ambito delle disponibilità esistenti nel fondo di intervento di cui all'articolo 2 della citata legge n. 819 del 1971.

Art. 12.

(Agenzia nazionale per lo spettacolo)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita l'Agenzia nazionale per lo spettacolo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All'Agenzia nazionale per lo spettacolo sono affidati la tenuta del registro nazionale degli agenti dello spettacolo e il coordinamento delle attività di corrispondenti agenzie regionali, che tengono altrettanti registri regionali, nonché il compito di coordinare le attività di formazione iniziale, di aggiornamento professionale degli iscritti e di promozione delle attività degli agenti dello spettacolo in Italia e all'estero.

2. È agente di spettacolo, ai sensi della presente legge, il soggetto che, in forza di un contratto di mandato, rappresenta artisti, esecutori e interpreti, nei confronti di soggetti pubblici o privati, allo scopo di:

a) promuovere, trattare e definire i programmi delle prestazioni, i luoghi, le date relative, nonché le condizioni normative, pratiche e finanziarie;

b) predisporre la stesura dei contratti che regolano le prestazioni artistiche;

c) sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni artistiche in nome e per conto dell'artista, esclusivamente sulla base di un esplicito mandato dell'artista medesimo;

d) provvedere alla consulenza per tutti gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica;

e) ricevere comunicazioni, ivi compresa la corrispondenza, che riguardano prestazioni artistiche e provvedere a quanto necessario per la gestione degli affari inerenti l'attività professionale dell'artista.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio regolamento, di concerto con il Ministro per i beni e le attività cultu-

rali e d'intesa con la Conferenza unificata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, definisce:

a) l'istituzione della Commissione nazionale per il registro degli agenti di spettacolo, avente compiti di regolamentazione e di vigilanza in ordine al corretto svolgimento dell'attività da parte degli iscritti al registro nazionale di cui al comma 1, anche mediante l'adozione di codici deontologici, con disciplina della sua composizione e delle relative modalità di funzionamento; alle relative spese si provvede con i contributi degli iscritti al registro nazionale. Per la composizione della Commissione nazionale per il registro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali tiene conto dei seguenti criteri:

1) la rappresentanza del Ministero per i beni e le attività culturali;

2) la rappresentanza dei lavoratori dello spettacolo, su indicazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative;

3) la rappresentanza degli agenti dello spettacolo, su indicazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;

4) la rappresentanza delle regioni;

b) l'iscrizione nel registro nazionale subordinata al superamento di un esame di idoneità all'esercizio della professione e definizione delle modalità di svolgimento dell'esame;

c) i requisiti di carattere generale, in ordine alle caratteristiche personali richieste per l'esercizio delle attività professionali di agente di spettacolo, nonché i casi di incompatibilità dell'iscrizione nel registro, anche derivanti da eventuali carichi pendenti o da condanne subite per reati di ordine penale e per la violazione delle norme di diritto civile e commerciale;

d) i criteri e i requisiti sulla base dei quali è possibile l'iscrizione nel registro nazionale dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del regolamento, già svolgono professionalmente le attività di agente in Italia,

nonché dei criteri e dei requisiti che abilitano i soggetti che svolgono professionalmente le medesime attività nell'ambito dell'Unione europea, ai soli fini del sostenimento dell'esame di idoneità;

e) la definizione dei diritti e dei doveri dei soggetti che esercitano le attività di agente dello spettacolo;

f) le sanzioni a carico di coloro che esercitano le attività di agente dello spettacolo senza essere iscritti nel registro nazionale e per i casi di violazione dei doveri di cui alla lettera *e*).

4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali definisce, con proprio regolamento, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e d'intesa con la Conferenza unificata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità dell'istituzione delle Agenzie regionali per lo spettacolo alle quali sono affidati, relativamente ai territori di propria competenza, i medesimi compiti descritti per l'Agenzia nazionale ai sensi del comma 3. Nel medesimo regolamento sono definiti i criteri per la composizione delle Commissioni regionali, nonché le modalità di coordinamento tra le agenzie regionali e l'agenzia nazionale in ordine ai compiti relativi alla formazione, all'aggiornamento professionale degli iscritti e alla promozione dell'attività degli agenti.

Art. 13.

(Semplificazione delle procedure di autorizzazione)

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, nell'ambito della Conferenza unificata, riunisce le regioni, gli enti locali, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per definire i criteri per la semplificazione delle autorizzazioni necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento di spettacoli dal

vivo. I criteri della semplificazione così definiti sono attuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

CAPO III

SISTEMA DELLE RESIDENZE MULTIDISCIPLINARI

Art. 14.

(Definizione di residenza multidisciplinare)

1. Sono residenze multidisciplinari i teatri storici, i teatri municipali, gli *auditorium* e tutte le strutture polivalenti, ovvero l'insieme di più strutture nell'ambito di un territorio definito, caratterizzati dalla presenza contestuale, nel corso dell'anno solare, di attività di produzione e distribuzione di spettacoli dal vivo.

2. L'attività delle residenze multidisciplinari si svolge sulla base di progetti triennali che determinano, per ogni anno del triennio, il numero di rappresentazioni ed il periodo di apertura della sede o delle sedi degli spettacoli, comunque non inferiore a sei mesi.

3. Le rappresentazioni previste dai progetti triennali di cui al comma 2 sono effettuate da soggetti previamente convenzionati con il soggetto gestore della struttura, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera *d*).

Art. 15.

(Sistema delle residenze multidisciplinari)

1. Il sistema delle residenze multidisciplinari è definito nell'ambito della programmazione nazionale degli interventi pubblici compiuta dalla Conferenza unificata, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, ed è coordinato dal Ministero per i beni e le attività

culturali nell'ambito del Consiglio per lo spettacolo dal vivo. Il sistema delle residenze multidisciplinari è definito con cadenza triennale, tenuto conto:

- a) dell'apporto finanziario garantito dai comuni e dalle regioni;
- b) delle esigenze di presenza culturale nel territorio, a fini del riequilibrio dell'offerta;
- c) della valenza culturale dei progetti di cui all'articolo 14, comma 2.

2. Possono partecipare al sistema delle residenze multidisciplinari le strutture:

- a) ubicate in comuni che garantiscono un apporto all'iniziativa in misura non inferiore a quella previamente definita, con propria deliberazione, dal Consiglio per lo spettacolo dal vivo;
- b) che ottemperano ai requisiti di produzione minima previamente definiti, con propria deliberazione, dal Consiglio per lo spettacolo dal vivo;
- c) che non hanno un proprio organico artistico;
- d) che stipulano convenzioni triennali, non immediatamente rinnovabili, con compagnie, con orchestre e con altri soggetti dello spettacolo dal vivo in grado di assicurare la produzione o la distribuzione di attività di spettacolo dal vivo con carattere di continuità.

3. Con accordo stipulato tra il Ministero per i beni e le attività culturali, la regione, il comune o i comuni interessati, il soggetto gestore della struttura, nonché gli altri soggetti di cui al comma 2, lettera d), sono definiti i reciproci diritti ed obblighi per il periodo di residenza.

4. Il Ministero per i beni e le attività culturali promuove il sistema delle residenze multidisciplinari, ai sensi dell'articolo 14 della presente legge, con risorse da reperire nell'ambito del FUS per la parte relativa alle attività di spettacolo dal vivo, come definite dall'articolo 1, comma 2.

Art. 16.

(Conto speciale per l'agevolazione del sistema delle residenze multidisciplinari)

1. Nell'ambito del fondo di intervento istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, è istituito un conto speciale per l'agevolazione del sistema delle residenze multidisciplinari, di cui all'articolo 15 della presente legge, avente ad oggetto il finanziamento dell'attività delle strutture ammesse al sistema, nonché dei soggetti che stipulano convenzioni nell'ambito del sistema stesso. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) le condizioni ed i requisiti soggettivi degli operatori da ammettere al finanziamento;

b) il limite massimo del finanziamento concedibile ed i criteri di priorità nella concessione;

c) gli obblighi posti a carico degli operatori per l'accesso al finanziamento.

2. Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del conto speciale del fondo di intervento di cui al comma 1 è definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

3. Per la costituzione delle disponibilità finanziarie del conto speciale del fondo di intervento di cui al comma 1 è destinata la somma di euro 3.100.000, mediante individuazione, effettuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, nell'ambito delle disponibilità esistenti nel fondo di intervento di cui all'articolo 2 della citata legge n. 819 del 1971.

CAPO IV

REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE

Art. 17.

*(Regolamenti regionali per i settori
dello spettacolo dal vivo)*

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, le regioni provvedono a emanare i regolamenti attuativi dei principi fondamentali e degli indirizzi generali contenuti nella presente legge, nonché delle leggi regionali con le quali esse provvedono ad adeguare le proprie legislazioni agli indirizzi e alle finalità culturali della presente legge.

2. I regolamenti regionali di attuazione definiscono i parametri, i criteri e le modalità per l'accesso alle programmazioni regionali degli interventi pubblici per ognuno dei settori dello spettacolo dal vivo. Le regioni possono prevedere nei propri regolamenti attuativi l'istituzione di Commissioni regionali per lo spettacolo dal vivo, alle quali affidare funzioni di elaborazione e di proposta per la programmazione degli interventi pubblici per armonizzare e coordinare con gli enti locali le attività di promozione e di diffusione dello spettacolo dal vivo.

3. Ai fini della determinazione dei parametri e dei criteri per l'individuazione dei soggetti e delle attività dello spettacolo dal vivo che possono accedere alle programmazioni regionali degli interventi pubblici, i regolamenti regionali si uniformano ai principi fondamentali e alle finalità culturali della presente legge.

Art. 18.

(Teatri nazionali e Teatro d'Europa)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro

per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, adottato d'intesa con la Conferenza unificata, riconosce a una o più istituzioni teatrali la qualifica di «Teatro nazionale» e di «Teatro d'Europa». A tal fine il Ministro per i beni e le attività culturali considera prioritariamente i teatri stabili a iniziativa pubblica, come definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

2. Ai Teatri nazionali, oltre ai compiti e alle caratteristiche definite dall'articolo 2, è affidato il compito di rappresentare e di valorizzare il patrimonio teatrale nazionale, di assicurare la conoscenza e la diffusione delle opere degli autori italiani contemporanei, nonché della drammaturgia italiana contemporanea.

3. Al Teatro d'Europa, oltre ai compiti e alle caratteristiche definite dall'articolo 2, sono affidati i compiti di favorire scambi organici e continuativi di lavoro tra registi, scrittori, autori, scenografi, creatori e tecnici europei e di sviluppare progetti di coproduzione e di integrazione delle diverse forme dello spettacolo con analoghe istituzioni europee.

4. I Teatri nazionali e il Teatro d'Europa, per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3, sono destinatari di specifici finanziamenti sulla base della programmazione triennale delle attività e secondo le modalità previste all'articolo 6.

5. La Repubblica, ai fini del perseguimento degli obiettivi culturali della presente legge, si avvale dell'Ente teatrale italiano (ETI) per lo svolgimento delle attività di promozione e valorizzazione della cultura teatrale in Italia e all'estero e per la promozione e la realizzazione di progetti di coproduzione teatrale internazionale.

